



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO PROVINCIALE DI AREZZO
08 NOV. 2020
3423
ESENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 27 OTTOBRE 2020

Associazione D.O.G. - Dentro l'Orizzonte Giovanile, Codice Fiscale **01576030512**

Il giorno 27/10/2020, alle ore 17,00, presso la sede dell'Associazione **D.O.G. - Dentro l'Orizzonte Giovanile**, sita in Via della Misericordia, 58, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017;
2. Varie ed eventuali.

In osservanza alle norme e ai protocolli anticontagio previsti il relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, l'assemblea si è svolta in modalità telematica (videoconferenza), con successiva raccolta di firma autografa da parte degli Associati.

Assume la Presidenza dell'assemblea **Tiziana Camorri** e propone a segretario della seduta l'Associata **Roberta Mazzoni**.

La Presidente, dopo aver constatato e dato atto che:

- L'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 10 dello statuto dell'Associazione;
- che ai sensi dell'articolo 10 del vigente Statuto dell'Associazione, le modifiche al medesimo statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e che ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le modifiche dello Statuto degli enti "non profit" alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore possono essere adottate con le modalità e le maggioranze dell'Assemblea ordinaria;
- che sono presenti in proprio numero 7 Associati su un totale di numero 11 degli attuali Associati della Associazione, così come risultante dal foglio di presenza che, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sul sopra indicato OdG;
- dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare,

passa alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno e, quindi, comunica all'Assemblea che dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), se l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti

1

D.O.G. (Dentro l'Orizzonte Giovanile)
Associazione di Promozione Sociale
Sede Legale: via della Misericordia, 58 – 52043 Castiglion F.no (AR)
Presidenza: 328 1635874 – P.I. 01576030512
e-mail: associazionedog@libero.it PEC: associazionedog@pec.it

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale – articolazione provinciale di Arezzo – al n. 56, Sezione B con Decreto del Presidente della Provincia n. 225 del 10.12.2004 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Iscritta alla Seconda Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati, ai sensi dell'art. 54 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334, con il numero di iscrizione C/197/2011/Ar.



del Terzo settore, è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto Sociale alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma del Terzo settore.

A questo punto la Presidente passa alla trattazione delle modifiche statutarie da adottare.

A tal fine dà lettura all'Assemblea del nuovo Statuto Sociale che è necessario adottare per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e che si intende offrire all'esame dell'Assemblea, e ne illustra il relativo contenuto;

Dà poi lettura dei nuovi articoli di Statuto che, pur non essendo necessari per l'acquisto della qualifica di Ente del Terzo settore, si ritiene comunque opportuno inserire nello Statuto Sociale.

Il Presidente precisa che il *quorum* costitutivo è stato rispettato, visto che nell'odierna Assemblea sono intervenuti numero 8 Associati su un totale di numero 11 Associati dell'Associazione.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, udita la relazione della Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità dei voti

DELIBERA

di approvare le modifiche agli articoli dello Statuto Sociale, e quindi di adottare complessivamente il nuovo testo di Statuto Sociale così come proposto dalla Presidente all'Assemblea.

La Presidente infine deposita ai sensi ed agli effetti di legge il nuovo testo di Statuto sociale, che, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

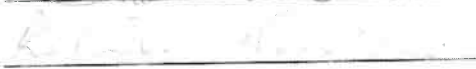
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la Presidente dopo **essere** stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, alle ore 19.00.

Si dà atto che come disposto ex. art 82 D.Lgs 117/2017 tale atto è esente sia da imposta di bollo (co.5) che imposta di registro (co.3).



ALLEGATO A

Foglio Firme Associati - Assemblea Straordinaria del 27 ottobre 2020

N.	Nome	Cognome	Firma
1	Tiziana	Camorri	
2	Roberto	Norelli	
3	Elena	Cerofolini	
4	Roberta	Mazzoni	
5	Marco	Papini	
6	Francesca	Sonnati	
7	Constantin	Muliu	
8	Simona	Bertolino	
9	Luca	Norelli	
10	Lucia	D'Aprèa	
11	Nicoletta	Polidori	

3

D.O.G. (Dentro l'Orizzonte Giovanile)
Associazione di Promozione Sociale
Sede Legale: via della Misericordia, 58 - 52043 Castiglion F.no (AR)
Presidenza: 328 163587# - P.I. 01576030512
e-mail: associazionedog@libero.it PEC: associazionedog@pec.it

Iscritta al Registro Reg. le delle Associazioni di promozione sociale - articolazione provinciale di Arezzo - al n. 56, Sezione B con Decreto del Presidente della Provincia n. 225 del 10.12.2004 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Iscritta alla Seconda Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli Immigrati, ai sensi dell'art. 54 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334, con il numero di iscrizione C/197/2011/Ar.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, Associazione D.O.G. – Dentro l'Orizzonte Giovanile APS, da ora in avanti denominata "*Associazione*", con sede legale nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR) con durata illimitata, i cui relativi effetti decorreranno dal termine previsto dall'art. 104, comma 2 Codice, e che alla stessa data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione D.O.G. – Dentro l'Orizzonte Giovanile APS" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e smi, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e smi;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui a Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U n. 129 del 6 giugno 2001 e smi;
- Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e smi, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Formazione Universitaria e post-universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al re-inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e smi, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Interventi inerenti al Lavoro di Strada, quali promozione del divertimento sicuro, della cultura della legalità, educativa di strada, prevenzione e riduzione del danno;
- Interventi a favore di fasce deboli e a rischio di povertà e marginalità sociale;
- Interventi a favore della prevenzione delle dipendenze e delle nuove dipendenze (Gioco d'azzardo Patologico, Cyberdipendenze, ecc.);
- Interventi a favore delle vittime di violenza, di sfruttamento, anche a scopo sessuale, delle vittime di tratta e del grave sfruttamento lavorativo, compreso il fenomeno del c.d. "caporalato".

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- Indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- Dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività ;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di "Associato" si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione. Può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- Il Presidente
- L'Organo di controllo, se obbligatorio ai sensi di legge

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli Associati.

Ciascun Associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 2 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro degli Associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli Associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁵⁹

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto in seno all'Organo di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Organo di Amministrazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Organo di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo e revisione legale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs.117/2017, Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo **esercita** inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale..

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli Associati in sede di costituzione, anche le risorse economiche e finanziarie provenienti da:

- Contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- Eventuali contributi straordinari che il Consiglio Direttivo riterrà di dover richiedere ai soci per far fronte ad esigenze non previste;
- Contributi dei privati;
- Contributi di enti pubblici e privati;
- Attività marginali di carattere commerciale;

- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Proventi derivanti da proprie iniziative;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- Raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- Ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.
- Nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di **accettazione** dell'Assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'Assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'**Associazione** deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ART. 14

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito della rete associativa alla quale aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo, ai Dirigenti e agli Associati, nonché eventuali contributi pubblici ricevuti.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet o nel sito della rete associativa alla quale aderisce.

ART. 15

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se istituito;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, se istituiti

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi **secondo** la seguente modalità: libera consultazione presso la sede dell'Associazione.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11779.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 17
(Lavoratori)

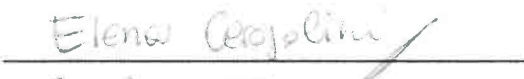
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

	Nome	Cognome	Firma
1	Tiziana	Camorri	
2	Roberto	Norelli	
3	Elena	Cerofolini	
4	Roberta	Mazzoni	
5	Marco	Papini	
6	Francesca	Sonnati	
7	Constantin	Muliu	



REZZ
3423 09 NOV 2020
3
ESF A/T

